

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. 45/1998 – Incremento temporaneo delle percorrenze minime dei servizi automobilistici di TPL extraurbano per potenziare i servizi scolastici in tempo di COVID19, determinazione dei corrispettivi unitari di riferimento e parziale deroga alla DGR 1061/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Trasporto pubblico locale, Logistica e Mobilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Trasporto pubblico locale, Logistica e Mobilità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. Di stabilire che la remunerazione unitaria chilometrica speciale per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano automobilistico regionale, effettuati per il potenziamento delle corse a causa dell'emergenza COVID-19, è pari a euro 2,60 + IVA;
2. Di riconoscere ai gestori del TPL automobilistico regionale il costo pieno sostenuto per esternalizzare parte dei servizi speciali legati all'emergenza COVID-19 ad operatori esterni, qualora determinato da una procedura competitiva di scelta del fornitore, coerente con l'entità dell'affidamento e comunque prendendo a riferimento il costo di produzione del servizio di TPL.
3. Di demandare al dirigente della P.F. Trasporto pubblico locale, Logistica e Viabilità eventuali rimodulazioni alla programmazione preventivamente assunta, sulla base della reale rendicontazione dei servizi resi, in funzione di quanto stabilito al precedente punto 1 e nell'ambito delle disponibilità complessive di bilancio già stabilite dai precedenti atti di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

programmazione dei servizi minimi di TPL.

4. Di stabilire inoltre che le risorse rese disponibili dalla D.G.R. n. 1230 del 05/08/2020, per servizi aggiuntivi di TPL automobilistico extraurbano, a causa dell'emergenza COVID19, qualora risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno per i servizi in parola effettuati nel 2020, possano essere utilizzate per analoghi potenziamenti per il 2021.

5. Di derogare per il periodo del perdurare dell'emergenza COVID-19 a quanto disposto al punto 2 della DGR n. 1061/2002, ovvero al divieto dell'immissione in linea di autobus con più 15 anni di vetustà, a condizione che si tratti di materiale ad alta capacità e che lo stesso sostituisca un mezzo più vetusto che sarà, quest'ultimo, alienato al termine dell'emergenza pandemica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e ss.mm.ii.
- L.R. 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione".
- L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)".
- L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 "Bilancio di previsione 2020/2022".
- L.R. 3 dicembre 2020, n. 49 "Assestamento del bilancio 2020-2022".
- D.G.R. n. 1677 del 30/12/2019 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati".
- D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli".
- D.G.R. n. 1498 del 30/11/2020 "Attuazione della deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio 2020-2022" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 6 del 30 novembre 2020. - Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento."
- D.G.R. n. 1499 del 30/11/2020 "Attuazione della deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio 2020-2022" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 6 del 30 novembre 2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022."
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche";
- L.R. 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di Trasporto Pubblico Regionale e Locale".
- L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

esercitate dalle Province”;

- *D.G.R. n. 1160 del 03 agosto 2020 “L.R. 45/1998 – D.G.R. n. 973/2013 Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale 2004-2006 e ss.mm.ii. – Riequilibrio delle percorrenze minime dei servizi automobilistici di TPL extraurbano a favore del bacino di traffico di Fermo;*
- *D.G.R. n. 1230 del 05/08/2020 “L.R. 45/1998 – D.G.R. n. 1160/2020; incremento temporaneo delle percorrenze minime dei servizi automobilistici di TPL extraurbano per potenziare i servizi scolastici in tempo di COVID19.*

Motivazione

Le attuali percorrenze dei servizi di TPL automobilistico regionale sono al momento stabilite dal programma Triennale dei servizi di cui alla DGR 973/2013, come rettificata nel corrente anno dalla D.G.R. n 1160/2020, per quanto riguarda i servizi extraurbani ed ammontano a 28.266.708 di km/anno per 42.492.240,80 € al netto d’IVA di corrispettivi. Il quadro che si è venuto a creare per effetto della pandemia COVID19 ha creato forti ripercussioni sul settore dei trasporti limitandone la potenziale efficacia, oltre che riducendone di molto l’efficienza dal punto di vista produttivo.

Con la D.G.R. n. 1230 del 05/08/2020 è stato deliberato di prevedere una dotazione temporanea e straordinaria di ulteriori servizi, in termini di risorse (pari ad euro 1.100.000,00) e percorrenze nominali, destinate a coprire le esigenze di spostamento extraurbano dell’utenza studentesca, dall’inizio dell’anno scolastico a fine del 2020. Tali risorse sono state integralmente impegnate a favore dei concessionari dei servizi con Decreto dirigenziale n. 496 del 14 settembre 2020. In tale periodo si sarebbero poi condotte ulteriori valutazioni sul reale fabbisogno e sull’andamento dell’epidemia e delle conseguenti restrizioni in quel momento non valutabili. Tale atto da intendersi quale copertura preventiva e prudenziale, ha previsto la dotazione iniziale di 1,1 M€ per percorrenze nominali, destinate a coprire le esigenze di spostamento per l’emergenza. In quella fase si è incrementato temporaneamente il Programma Triennale dei Servizi (PTS) con percorrenze nominali, ovvero con percorrenze aggiuntive che nominalmente prendono a riferimento i valori unitari di detto PTS. Risulta ora necessario determinate sulla base della corretta remunerazione del costo di produzione sostenuto a secondo delle modalità utilizzate, il corrispettivo unitario per questi servizi straordinari che si sono resi necessari. Tra queste troviamo il servizio esercito direttamente dal concessionario con organico TPL interno, esercito dai soci della società consortile concessionaria con materiale afferente ad altri rami d’impresa quali il Noleggio con Conducente (NCC), oppure esternalizzato ad operatori privati nel Noleggio.

In virtù di quanto sopra, si è verificata la quantificazione dei servizi aggiuntivi effettivamente resi sui vari bacini provinciali fino alla sospensione della didattica in presenza a seguito del DPCM 03 novembre 2020, che ha reso il potenziamento dei servizi non più necessario. Ciò è avvenuto anche in riferimento all’approssimarsi delle procedure di riparto che il MIT sta attuando in ottemperanza al DL 104/20 (“DL Agosto”) ed al conseguente DM ministeriale di riparto, ma su cui la Conferenza Unificata ha dato l’intesa lo scorso 30 ottobre. Dai meccanismi di rendiconto al Ministero, è risultato peraltro opportuno stabilizzare sin da subito l’onere effettivo che il TPL regionale sosterrà per i servizi aggiuntivi causa Covid dal 08



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

settembre al 31 dicembre. Diversamente per eventuali ristori statali aggiuntivi, utili a conguagliare l'effettivo onere sostenuto e comunque da riconoscere subito al gestore, occorrerebbe attendere le procedure di conguaglio finale, disposte dal DL 34/2020 e conseguente Decreto Ministeriale n. 340/20, previste per una non meglio precisata seconda metà del 2021.

Per far questo, oltre alla determinazione delle percorrenze effettivamente rese, occorre fissare l'onere unitario che viene riconosciuto ai concessionari per i servizi aggiuntivi condotti in fase di emergenza. Oltre a questo è anche necessario rilevare l'onere effettivamente sostenuto per eventuali servizi esternalizzati ad operatori privati, quali le imprese di noleggio conducente.

In prima approssimazione si ritiene congruo riconoscere oltre al corrispettivo unitario a base contrattuale, la quota di mancato introito ed eventuali altri extracosti legati alla produzione particolare di questo servizio. Va evidenziato che queste prestazioni suppletive sono necessarie a causa dell'imposizione da parte delle regole sanitarie, che hanno determinato una riduzione della capacità di carico. Gli stessi servizi trasportano sempre i medesimi passeggeri che avrebbe trasportato il servizio originario non rinforzato in epoca pre-Covid. A questo proposito, richiamando anche quanto stabilito dal D.Lgs. 422/97 ("Decreto Burlando"), va inoltre ricordato che nel TPL, la remunerazione del servizio è generalmente retribuita per due terzi dal corrispettivo e per un terzo dal ricavo tariffario, che in questa fattispecie verrebbe meno. Di questa entità si intende incrementare il corrispettivo unitario base, oltre ad un valore che riconosca verosimilmente l'effettivo costo di produzione. Va infatti non trascurato il fatto che i rinforzi in parola sono effettuati su orari di punta e per intervalli ridotti e spezzati, tipicamente corrispondenti all'entrata e all'uscita da scuola. In tali condizioni, l'organizzazione dei turni extra, è da contemperare con le regole contrattuali dei lavoratori, portando inevitabilmente al di fuori dell'ordinario i costi del personale, che come noto sono la componente principale che va a determinare il costo di produzione del servizio di TPL.

Sui servizi esternalizzati a società di noleggio esterno, si ritiene di riconoscere l'onere del contratto stipulato con il noleggiatore incaricato, verificandone la congruità della spesa prendendo a riferimento il costo di produzione del servizio di TPL. Nell'incontro del 12/11/2020 sono stati consultati gli operatori del TPL automobilistico regionale su queste posizioni, con i quali si sono concordati i termini di cui alla presente deliberazione.

In particolare si rileva che la congruità del corrispettivo unitario per i servizi speciali che contiene le voci sopra indicate e fissato a 2,60 €/km, peraltro concordato con gli operatori in detta riunione, trova la sua congruità anche dall'analisi dei dati ad oggi disponibili sull'Osservatorio del TPL presso il MIT. Relativamente alle Marche il costo totale di produzione del servizio è rappresentato dalla somma del corrispettivo, dei ricavi da traffico e dei contributi per il CCNL, quale componente della spesa del personale nella gestione caratteristica. Tale somma suddivisa per la produzione chilometrica riporta ad un onere unitario in linea con la proposta in valutazione.

Per l'esercizio 2021, considerato che il DPCM 3 dicembre 2021, ha previsto il ritorno della didattica in presenza pari al 75% delle scuole secondarie di secondo grado e contestualmente la riduzione della capacità di carico degli autobus pari al 50% della loro capienza, si prevede la necessità di effettuare servizi aggiuntivi scolastici anche per il 2021, tuttavia senza ancora conoscerne la reale entità che sarà meglio determinabile all'esito dei tavoli prefettizi disposti dal medesimo DPCM. Il Governo per tali fabbisogni ha previsto dotazioni per le Regioni sia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

con il DL n. 149/20 cd “Ristori bis” e con il disegno di legge di bilancio dello Stato all’art. 152. Tali provviste non sono tuttavia al momento determinabili per il bilancio regionale o comunque accertabili. Si ritiene pertanto opportuno prevedere che le risorse rese disponibili dalla D.G.R. n. 1230 del 05/08/2020, per servizi aggiuntivi di TPL automobilistico extraurbano, a causa dell'emergenza COVID19, qualora risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno per i servizi in parola effettuati nel 2020, possano essere utilizzati per analoghi potenziamenti per il 2021.

L’attuazione dell’intervento in argomento potrà demandarsi al dirigente della P.F. Trasporto pubblico locale, Logistica e Viabilità, con facoltà di apportare rimodulazioni alla programmazione preventivamente assunta che dovesse rendersi necessaria sulla base della reale rendicontazione dei servizi resi, fermo restando le risorse disponibili di cui alla DGR 1230/2020.

Al fine di incrementare la capacità di trasporto per effetto delle riduzioni sul livello di carico consentito dagli autobus, risulta anche opportuno derogare temporaneamente ad una disposizione tesa al miglioramento della qualità del servizio. Ci si riferisce a quanto disposto al punto 2 della DGR n. 1061/2002, ovvero al divieto dell'immissione in linea di autobus con più 15 anni di vetust . La deroga temporanea interverrebbe solo a condizione che si tratti di materiale ad alta capacit , quindi utile allo scopo prioritario) e che lo stesso sostituisca un mezzo pi  vetusto che sar , quest’ultimo, alienato al termine dell'emergenza pandemica, quindi con un effetto comunque migliorativo.

Esito dell’istruttoria

Per le suesposte motivazioni, si propone l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Giovanni Romanini*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA’

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimit  e della regolarit  tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva n  pu  derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

La dirigente
(Cinzia Montironi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il dirigente del servizio
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

